

**Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinuncia all'eredità - in genere –
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012**

Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La rinuncia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione eraria.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012